

Intesa  
fra la Regione Piemonte  
e la Conferenza Episcopale Piemontese  
per il servizio di assistenza religiosa  
presso le strutture di ricovero  
del Servizio Sanitario Regionale

# PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE

## Premessa

Il servizio di assistenza religiosa negli Ospedali è garantito da una Legge dello Stato (art. 38. 833/78), la quale demanda alle Regioni il compito di regolamentare tramite Intese il servizio stesso con gli Ordinari Diocesani.

Nel 1981 si è provveduto a redigere un'Intesa fra le Unità sanitarie locali e l'Ordinario Diocesano.

La recente riforma sanitaria ha trasformato le Usl e gli Ospedali in Aziende, mutando così alcuni presupposti che regolano il Servizio Religioso, così come è espresso nell'Intesa del 1981.

Pertanto Mons. Livio Maritano, Delegato C.E.P. per la Sanità, ha incaricato il sottoscritto di costituire una Commissione di esperti (giuristi, amministratori e cappellani) col compito di prendere contatti con l'Assessorato Regionale e rivedere l'Intesa, per giungere ad una nuova regolamentazione. Il lavoro è stato svolto e si è giunti all'approvazione della nuova Intesa.

La nuova Intesa è stata approvata con voto unanime dalla Giunta Regionale il 18 maggio 1998 (D.G.R. n. 22 - 24597), pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* il 3 giugno 1998, e firmata il 22 luglio 1998 dal Card. Giovanni Saldarini, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese e dall'On. Enzo Ghigo, in qualità di Presidente della Regione Piemonte.

## Le novità della nuova Intesa

1. Tenendo presente che le Aziende sono ventinove, ma alla Regione spettano compiti di indirizzo generale si è dovuto impostare il lavoro in modo tale che i contraenti dell'Intesa fossero due: la *Regione Piemonte* e la *Conferenza Episcopale Piemontese*.

Le Aziende non dovranno far altro che assumere l'Intesa e farla propria con una delibera.

2. All'art. 4 punto d) si specifica: «Il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale...», dando così agli Assistenti Religiosi una maggior presenza in ambito formativo.

3. L'Intesa non parla più di semplici Assistenti Religiosi, ma di *Personale di assistenza religiosa*, rimandando con questo termine ad una vera équipe, che in termini pastorali si chiamerà "*Cappellania*".

La grande novità è che a svolgere questo servizio potranno essere assunti *non solo sacerdoti*, ma anche *diaconi, religiosi/e e laici*, debitamente abilitati dall'Ordinario Diocesano (art. 5 n. 1).

Questo permetterà l'inserimento di figure diverse e retribuite, rispetto a quella esclusiva del sacerdote.

4. Dato che le Aziende hanno accorpato più sedi per venire incontro a questa nuova forma di aziendalizzazione, che tende a unificare il totale dei posti letto da cui deriva il numero dei posti in pianta organica degli Assistenti Religiosi, l'Intesa accoglie questa impostazione, ma in cambio abbassa da 300 a 250 i posti letto per determinare la presenza dei Cappellani. Ciò garantisce la presenza di almeno 1 Assistente Religioso per ogni sede ospedaliera (*art. 5 nn. 2 e 3*).

5. Dall'Intesa vengono esplicitate con maggior chiarezza alcuni aspetti, di per sé già presenti nella precedente, quali:

- a) l'assunzione in servizio tramite convenzione (*art. 7*),
- b) l'aggiornamento (*art. 8*),
- c) le collaborazioni esterne (*art. 12*),
- d) l'ingresso fuori orario per motivi pastorali non solo ai sacerdoti ma anche ai diaconi (*art. 12*),
- e) le sostituzioni (*art. 13*),
- f) l'alloggio (*art. 14*),
- g) i giorni di riposo (*art. 16*).

6. Rimangono invariati alcuni aspetti:

- a) la reperibilità sulle 24 ore,
- b) l'abitazione in ospedale,
- c) il livello per il trattamento economico, equiparato ad un Assistente Sociale.

Torino, 1 settembre 1998

**don Marco Brunetti**  
Direttore Ufficio per la Pastorale della Sanità

**ASSISTENZA RELIGIOSA  
PRESSO LE STRUTTURE DI RICOVERO  
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE PIEMONTE  
E CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE**

La Regione Piemonte (C.F. n. 8007670016) rappresentata nella persona del Presidente *pro-tempore* On. Enzo GHIGO, nato a Torino il 24-2-1953, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino - P.zza Castello, 165

e la Conferenza Episcopale Piemontese rappresentata nella persona del Presidente Cardinale Giovanni SALDARINI, nato a Cantù (CO) l'11-12-1924, domiciliato in Via Arcivescovado, 12 - 10121 Torino

**PREMESSO CHE:**

il Piano Sanitario Regionale di cui alla legge regionale 12-12-1997 n. 61, all'allegato A punto 2.3, dispone che il servizio di assistenza religiosa, istituito in conformità con la legislazione nazionale vigente e con le norme concordatarie, ha il compito di assicurare, presso le strutture di ricovero del servizio sanitario regionale l'esercizio della libertà religiosa e l'adempiimento delle pratiche di culto.

Considerato inoltre che sono le medesime disposizioni del Piano Sanitario Regionale soprarichiamate a disporre che la Regione Piemonte stipuli, per il culto cattolico, con la Conferenza Episcopale Piemontese un protocollo d'Intesa concernente i criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa.

*Art. 1 - Soggetti dell'assistenza religiosa*

L'assistenza religiosa cattolica è assicurata dall'A.S.L. o A.S.O. mediante apposito servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale del Servizio Sanitario Nazionale il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa, così come previsto dall'allegato A punto 2.3 L.R. 12-12-1997, n. 61.

A tale servizio è riconosciuta autonomia nell'ambito della struttura organizzativa dell'A.S.L. o A.S.O. di appartenenza.

*Art. 2 - Competenze*

L'A.S.L. o A.S.O. provvede a garantire l'assistenza religiosa nell'ordine e con i mezzi che le sono propri. L'esercizio di detto servizio nella sfera dell'azione spirituale e pastorale è prerogativa della competente Autorità Ecclesiastica.

*Art. 3 - Servizio di assistenza religiosa*

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Regionale.

#### *Art. 4 - Oggetto della prestazione*

L'assistenza religiosa comprende:

- a) il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale per l'apporto dell'assistenza religiosa al processo terapeutico dell'ammalato;
- b) la relazione di sostegno psicologico a livello umano e sociale;
- c) il ministero spirituale, attuato in forma individuale e/o comunitaria con mezzi di comunicazione d'uso nell'attività ecclesiale e nel rispetto delle esigenze dell'ambiente di ricovero, mediante la celebrazione del culto divino, l'amministrazione dei Sacramenti, la catechesi, l'organizzazione di attività pastorali e culturali religiose;
- d) il contributo in materia etico-religiosa nei Comitati etici e nella formazione del personale in attività di servizio;
- e) le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia della cappella, degli arredi e suppellettili sacre, ecc.).

#### *Art. 5 - Qualificazione e dotazione del personale di assistenza religiosa*

- 1) Il personale di assistenza religiosa, debitamente abilitato dall'Ordinario Diocesano del luogo, si qualifica in: presbiteri, diaconi, religiosi/e e laici.
- 2) La dotazione di personale di assistenza religiosa è determinata in relazione al numero di posti-letto dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero nell'A.S.L. o A.S.O. in modo tale che vi sia un Assistente Religioso ogni 250 posti letto (con una unità aggiuntiva per frazioni superiori al 50% di detto parametro), salvo quanto disposto dagli articoli successivi.
- 3) Ogni Azienda dotata di un presidio ospedaliero deve avere almeno un Assistente Religioso.
- 4) Per i presidi ospedalieri che superano i 1.250 posti-letto, il numero di Assistenti Religiosi è incrementato di una unità ogni 300 posti-letto.  
Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.

#### *Art. 6 - Competenza dell'Ordinario Diocesano*

Ai sensi dell'art. 9, terzo comma del D.P.R. 20-12-1979 n. 761, spetta all'Ordinario Diocesano (previa intesa con il Superiore Provinciale *pro-tempore*, quando il servizio fosse affidato ai religiosi) la scelta e la revoca del personale di assistenza religiosa nonché la sostituzione temporanea con personale straordinario in tutte le ipotesi di assenza o di impedimento.

#### *Art. 7 - Assunzione del personale di assistenza religiosa*

L'assunzione in servizio del personale di assistenza religiosa è effettuata per chiamata con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. o A.S.O. su designazione dell'Ordinario Diocesano di competenza.

All'Ordinario Diocesano di competenza spetta la designazione degli Assistenti Religiosi supplenti in caso di temporanea assenza o impedimento dei titolari, per aspettativa, congedi o riposo.

Il personale di assistenza religiosa potrà assicurare il servizio anche tramite convenzione nei casi:

- a) di raggiungimento dell'età pensionabile;
- b) di soggetti segnalati dall'Ordinario Diocesano.

In tali fattispecie il trattamento economico da corrispondere dovrà essere parametrato con quello attribuito al personale di ruolo.

#### *Art. 8 - Corsi di formazione e di aggiornamento*

Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di partecipare a corsi specifici di formazione e di aggiornamento usufruendo degli istituti contrattuali previsti in materia.

#### *Art. 9 - Dipendenza gerarchica*

Nell'esercizio dell'apostolato e dell'azione pastorale il personale di assistenza religiosa dipende unicamente dall'Ordinario Diocesano, a norma delle leggi della Chiesa.

Per tutte le altre attività ed implicazioni estranee alla sfera religiosa e pastorale il personale di assistenza religiosa dipende dall'Amministrazione dell'A.S.L. o A.S.O. della quale sono tenuti a rispettare le norme regolamentari, compatibilmente con la peculiarità del loro servizio.

#### *Art. 10 - Esonero*

L'esonero dal servizio del personale di assistenza religiosa, per gravi e documentati motivi segnalati dall'A.S.L. o A.S.O., è disposto di intesa con l'Ordinario Diocesano.

#### *Art. 11 - Organizzazione e coordinamenti*

L'organizzazione dell'assistenza religiosa è coordinata con le esigenze degli altri servizi e presidi A.S.L. o A.S.O. e concertata con la Direzione Generale.

L'Ordinario Diocesano designa, nel caso di più Assistenti Religiosi, uno di loro come coordinatore a cui spetta il compito di coordinare l'azione pastorale.

#### *Art. 12 - Attività di persone estranee al servizio di assistenza religiosa*

Il personale di assistenza religiosa può essere coadiuvato da terzi, a titolo di volontariato, nell'espletamento del suo ministero, secondo le necessità e in circostanze particolari.

È riconosciuta ai Parroci la possibilità di celebrare i funerali dei loro fedeli nella chiesa dell'Ospedale. Tale facoltà è subordinata alla richiesta dei familiari del defunto e in accordo col personale di assistenza religiosa.

Ai sacerdoti e ai diaconi è consentito l'ingresso fuori dall'orario normale di visita, quando fanno visita ai pazienti per motivi di ministero.

#### *Art. 13 - Servizio permanente e sostituti*

La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso con la presenza del necessario personale nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni della settimana, con responsabilità solidale dei singoli.

La continuità dell'assistenza è assicurata con l'organizzazione di un servizio di guardia attiva sulla base dell'orario contrattuale previsto e un servizio d'attesa durante le ore notturne, senza organici autonomi, da effettuarsi a integrazione e nell'ambito della normale attività liturgico-pastorale e amministrativa, secondo i turni di lavoro opportunamente articolati.

In quelle strutture ove risulti assegnato un solo Assistente Religioso, la A.S.L. o A.S.O. dovrà garantire, in caso di ferie o comunque di assenza giustificata del titolare, la sostituzione retribuita.

Il personale di assistenza religiosa ha facoltà di effettuare assenze brevi, garantendo l'immediata reperibilità propria o di terzi sostituiti.

#### *Art. 14 - Locali e attrezzature*

Per l'espletamento del servizio di assistenza religiosa e il buon andamento del culto (tenendo conto che la stessa persona opera 24 ore su 24) dovranno essere adeguati ed in buon ordine:

- a) i locali della Cappella e della Sacrestia con relative attrezzature;
- b) una sala-riunioni, anche in uso non esclusivo, per le esigenze delle attività pastorali;
- c) i locali di alloggio del personale di assistenza religiosa nonché i locali di ufficio, con opportune attrezzature (telefono abilitato alle comunicazioni urbane ed interurbane, cerca persona, ecc.);
- d) una camera con servizi, convenientemente arredata, per uso studio-alloggio, per il personale supplente o residente fuori dalla struttura di ricovero.

#### *Art. 15 - Finanziamento delle spese di servizio*

Le spese di culto, quelle di acquisto o conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ed il riassetto, nonché le spese di illuminazione, riscaldamento di tutti i fabbricati e i locali adibiti al servizio sono a carico dell'A.S.L. o A.S.O.

Il personale di servizio di assistenza religiosa, ai fini dell'inquadramento retributivo, viene inserito nel profilo professionale previsto dal D.P.R. 761/79.

Si estendono al personale di assistenza religiosa cattolica le disposizioni contenute nella normativa e nel C.C.L.N. vigente per quanto riguarda il godimento del congedo ordinario, delle aspettative, del congedo straordinario e dei riposi (di norma due giorni alla settimana) garantendone il sostituto, nominato dall'Ordinario Diocesano.

Le spese per il vitto, dove il servizio mensa non esiste o è insufficiente, sono valutate forfettariamente in misura non difforme da quelle applicate al restante personale e scomputate mensilmente sulle retribuzioni.

#### *Art. 16 - Responsabilità*

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio del personale di assistenza religiosa in rapporto al loro ministero, il Direttore Generale renderà edotto l'interessato e (in caso di recidiva) riferirà all'Ordinario Diocesano per gli eventuali provvedimenti.

*Art. 17 - Carattere speciale del rapporto di impiego del personale di assistenza religiosa*

La nomina instaura un rapporto d'impiego a carattere speciale, disciplinato dalla presente Intesa a integrazione della normativa prevista dal D.P.R. 20-12-1979 n. 761 e delle norme contrattuali in vigore.

Il presente protocollo costituisce fonte giuridica dell'ordinamento del servizio di assistenza religiosa da deliberarsi dall'A.S.L. o A.S.O. Nei dubbi interpretativi e nei casi non previsti si farà ricorso ad ulteriore accordo fra le parti e, nelle materie riguardanti il personale, allo stato giuridico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 22 luglio 1998

**On. Enzo Ghigo**  
Presidente  
della Regione Piemonte

**✠ Giovanni Card. Saldarini**  
Arcivescovo Metropolita di Torino  
Presidente  
della Conferenza Episcopale Piemontese

